

Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

Prot. n. 11378/U/A1

Torino, 12 ottobre 2010

Circ. Reg. nr. 343

Ai Dirigenti scolastici

Istituti e scuole di ogni ordine e grado della

Regione Piemonte

E, p.c Ai Dirigenti e Reggenti

Uffici Scolastici Territoriali

del Piemonte

Ai Responsabili Regionali

OO.SS. Comparto scuola

Ai Responsabili

Ragionerie Territoriali dello Stato

Regione Piemonte

Ai Responsabili

Direzioni provinciali Ministero Economia e

Finanze

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all'insegnamento della religione cattolica a.s. 2010/2011.

Con la presente si forniscono opportune indicazioni in ordine all'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.

Organizzazione attività alternative

- l'Accordo addizione tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all'atto dell'iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;
- entro l'avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, le scuole nel primo ciclo di istruzione chiedono alle famiglie che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, quali attività alternative intendano scegliere. Nel secondo ciclo, invece la scelta spetta direttamente allo studente, anche se minorenne;



Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

- coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere;
- il Collegio dei docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell'utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari;
- per coprire le ore delle attività alternative i dirigenti scolastici devono procedere secondo quanto di seguito indicato:
 - a) attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio.
 - Si evidenzia che non risulta possibile, per gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola secondaria, titolari di cattedra su due scuole (c.d. cattedra oraria esterna), completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative;
 - b) qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, con il loro consenso, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l'orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (ore aggiuntive di insegnamento;
 - c) nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b) i dirigenti scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con termine fino al 30 giugno 2011.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Liquidazione competenze per le ore di attività alternativa

I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative di cui trattasi sono inseriti nel bilancio annuale del MIUR e vengono gestiti direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le Direzioni Provinciali dell'Economia e delle Finanze, su specifici capitoli di spesa che riguardano l'insegnamento della religione cattolica e le attività alternative (istruzione infanzia cap. 2350; istruzione primaria cap. 2348; istruzione secondaria di primo grado cap. 2349; istruzione secondaria di secondo grado cap. 2339).

Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio dell'istituzione scolastica.

Le SS.LL. nell'inviare agli organi di controllo i provvedimenti di nomina per ore eccedenti dovranno esplicitare di non avere potuto coprire tali ore con docenti in soprannumero o tenuti al completamento di orario, quantificando le ore non coperte. Nell'inviare i contratti di supplenza deve essere esplicitato, altresì, di non aver potuto provvedere con l'attribuzione di ore eccedenti.



Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale

I provvedimenti emanati dai Dirigenti scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio scolastico regionale né degli Uffici Territoriali, essendo l'attività alternativa prevista per legge e, pertanto, le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento.

Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nella presente nota si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica riguardi lo studio e le altre attività individuali da svolgersi con l'assistenza di personale docente, come previsto dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

IL DIRETTORE GENERALE Francesco de Sanctis